

## NUOVE TAVOLETTE CERATE POMPEIANE

---

Tre libelli furono trovati a Pompei, il 20 settembre 1887, avviluppati in un forte tessuto insieme con molti vasi d'argento e con pezzi di legno. Il prof. Giulio de Petra ne pubblicò il testo col fac-simile di uno dei libelli e con brevi illustrazioni, nelle *Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei*, ottobre 1887, pag. 417 e segg. Ecco com'egli li descrive (p. 417): « Per l'umido  
« che li aveva in parte decomposti i libelli tornarono a luce incom-  
« pleti, ed oggi ne rimane molto meno di quello, che si leggeva su-  
« bito dopo la scoperta; poichè appena scorso qualche giorno, gli  
« strati di cera staccandosi dal legno si screpolarono in minutissimi  
« pezzi, che si sono disgregati e confusi. Due libelli hanno dimen-  
« sioni maggiori, e misuravano (valutando approssimativamente ciò  
« che manca) circa m. 0.20 largh. e 0.13 alt.; più piccolo è il terzo  
« (0.14 largh.), che somiglia pressò a poco agl'istrumenti di Ce-  
« cilio Giocondo. »

Il Mommsen nello *Hermes* vol. XXIII, fasc. I, pag. 157 e segg. ristampò il testo delle tavolette con alcune osservazioni; notandò specialmente che la prima e la seconda tavoletta sono, secondo ogni probabilità, due tavole dello stesso dittico, e posponendo quindi la tavoletta 1<sup>a</sup> del De Petra, alla 2<sup>a</sup>; sicchè la numerazione del Mommsen è in ciò diversa da quella del De Petra:

- 1 Mommsen = 2 De Petra;
- 2 Mommsen = 1 De Petra;
- 3 Mommsen e De Petra.

Io mi atterrò d'ora innanzi alla numerazione del Mommsen, che mi pare più probabile.

Volendo ripubblicare nel nostro *Bullettino* questi notevoli monumenti giuridici, io pregai l'illustre prof. Ilario Alibrandi di volerli illustrare, e gli comunicai anche un lucido della copia fatta dal dottor Mau della tavoletta 2<sup>a</sup>, copia che sta ora in luogo dell'originale. Di questo lucido accuratissimo sono debitore alla squisita cortesia del prof. De Petra. Il prof. Alibrandi, ritenendo che la 1<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> tavoletta non presentassero difficoltà, si contentò di illustrare la 2<sup>a</sup>, nella lettura della quale egli si allontana un poco dai suoi predecessori.

Io qui mi limiterò a riprodurre con poche note il testo delle tre tavolette col fac-simile della 1<sup>a</sup> dato già dal De Petra nelle *Notizie* sopra citate (1), e con la riproduzione in zincotipia del lucido della seconda.

Anche della seconda darò il testo secondo la trascrizione del De Petra. Nell'articolo seguente del prof. Alibrandi si trova il testo di questa tavoletta secondo la sua lettura e coi suoi supplementi.

I. Probabilmente è la prima parte del dittico, secondo la plausibile opinione del Mommsen. È l'unica tavoletta, in cui la cera sia rimasta attaccata al legno, forse, scrive il De Petra, per l'ossido di rame, di cui è impregnata.

(1) Debbo alla cortesia dell'illustre senatore Fiorelli e del professor Bernabei la facoltà di riprodurre questo fac-simile. Esso è stato da me leggermente corretto in conformità della fotografia della tavoletta.

Eccone il testo (\*):

- Poppaea Pr(i)sci liberta Note iuravit pueros Simplicem  
 et Petrinum siue ea mancipia alis nominib(us)  
 sunt sua esse seque possidere neque ea mancipia. . .  
 nu ulli obligata esse neque sibi cum ulo com(munia)  
 5. esse eaque mancipia singula sestertis nu(mmis sin)  
 gulis Dicidadia Margaris emit ob seste(rtius) . . . . .  
 mancipio acceptit de Poppea Prisc(i liberta Note)  
 tutore auctore D. Caprasio a . . . . .  
 Libripende in singula P. C. . . . .  
 10. testata est in si(ngu)la . . . . .  
 Poppea Prisci lib(erta Note) . . . . .  
 uti ea manc(ipia) . . . . .


È, come si vede, il documento della vendita fatta dalla liberta *Poppaea Note* a *Dicidadia Margaris* di due schiavi *Simplex* e *Petrinus*. La venditrice giura di essere unica proprietaria e di possedere gli schiavi liberi da ogni vincolo di pegno. La mancipazione si fa *nummo uno* per ogni schiavo (*mancipia singula sestertiis nummis singulis*), e il prezzo indicato dopo (*ob sestertius* . . . .) è, secondo ogni verisimiglianza, ancora da pagarsi e viene accreditato nel modo determinato nella seconda tavoletta.

Trattandosi dell'alienazione di *res mancipi*, la liberta venditrice aveva bisogno dell'*auctoritas tutoris*: così si spiega l'intervento del tutore Caprasio: la venditrice non doveva avere il *ius liberorum*. Per questa parte nulla di nuovo c'insegna la nostra tavoletta; come pure non differiscono dall'usato le altre formule della mancipazione.

(\*) Poche osservazioni sulla lettura di questo testo:

v. 1 *Poppaea* pare corretto come si vede dal fac-simile. Anche nel *Prisci* manca il primo *i*. — v. 2. Il Mommsen ha *mancipias*, ma credo per errore di stampa. — v. 3 4. Il Mommsen crede, che si possa restituire la fine del v. 3 e il principio del 4 così: (*vel u*)nu(m). Vedi però il fac-simile. — v. 8. Il Mommsen legge *A. Capras(i)o* invece di *D. Caprasio*; vedi però il fac-simile, e le osservazioni mie a proposito di tal nome. L'*i* di Caprasio esiste realmente nella tavoletta: esso fu solo per errore ommesso nel fac-simile nelle *Notizie degli Scavi*. Il De Petra ha letto *D. Caprasio AI*; vedi più oltre nel testo le mie osservazioni. — v. 10. Il Mommsen restituisce (an)testata.

TAVOLA. I.





Si può solo notare, che, mentre Poppea Note si dice liberta di Prisco, il suo tutore pare che porti altro nome: ciò non fa difficoltà, perchè può essere, che fosse un successore del manumissore, un tutore cesicio o fiduciario. Può essere anche però (lo dico assai remissivamente) che D. Caprasio portasse il cognome di Prisco, nè a questa ipotesi sarebbe grave ostacolo il nome di Poppea attribuito alla liberta, poichè non sempre il nome dei liberti era quello del loro patrono (3). Il Mommsen veramente ha supposto (l. c. pag. 159, nota

(3) Il MOMMSEN *röm. Staatsrecht* III, p. 427, n. 3 nega risolutamente che il nome gentilizio del liberto potesse mai essere diverso da quello del patrono, e, appoggiandosi al DRUMANN *röm. Geschichte*, V, p. 67 e VI, p. 403, ritiene, che il liberto *M. Pomponius Dionysius* menzionato da Cicerone *ad Att.* IV, 15, 1, non costituisca un'eccezione a questa regola, perchè non era, come credettero il BORGHESI *Oeuvres*, V, pagina 329 e lo HENZEN *Inscr.* n. 6379, un liberto di Cicerone, ma bensì di Attico; l'eccezione in lui era solo nel prenome *Marcus* tratto da quello di Cicerone. — Chi fosse il manumissore di Dionisio non è facile dire con piena certezza; nè mi pare che i luoghi di Cicerone adottati dal Drumann tolgano assolutamente ogni dubbio (vedi, p. es., *ad Att.* IV, 8a, 2: "Postea vero quam Tyrannio mihi libros disposuit, mens addita videtur meis aedibus: qua quidem in re mirifica opera Dionysii et Menophili tui fuit", dove Dionysius non è detto *tuus*. Confr. VII, 7, 1.) In ogni modo, anche volendo accettare l'interpretazione del Drumann e del Mommsen, il passo di quella epistola IV, 15, 1, ci dimostra come il nome di un liberto possa differire da quello del patrono per mutamenti avvenuti. T. Pomponio Attico adottato dallo zio Q. Cecilio fu denominato *Q. Caecilius Q. F. Pomponianus Atticus* ed era patrono così del liberto *T. Caecilius Eutychedes*, come del liberto *M. Pomponius Dionysius*. Per simili mutamenti, possibili anche per parte del liberto, probabilmente si ha nella lapide illustrata dal Borghesi *loc. cit.* un *Lucius Calpurnius Marci libertus Menophilus Valerianus* liberto, a quanto pare, di un *Valerius*. Parecchie erano dunque le cause, per le quali un liberto poteva portare un nome diverso da quello del patrono. Così nel caso di un servo di più condomini, vedi p. e. C. I. L., I, 1110, "Q. Caecilius Cn(aei) A(uli) Q(uinti) Flaminii leibertus. . . .", e simili. Vedi sui nomi dei liberti anche LEMONNIER, *Étude hist. sur la cond. privée des affranchis*, 1887, App. II, pag. 311 segg.

Notevole è anche che Poppea è detta *Prisci liberta* col cognome del patrono, anzichè col prenome, come d'ordinario si suole. Tale maniera di designazione non è frequente: essa probabilmente indica che il patrono era noto col suo cognome nella cerchia delle sue conoscenze: così oggi il ch. professor Gatti vorrebbe spiegare la cosa, modificando un poco quanto già scrisse in proposito nel *Bullettino della commiss. archeol. comun.* Roma 1878 p. 30 seg.

Tutto ciò dico del resto senza alcuna pretensione di certezza, poichè è sempre possibile il caso di un tutore diverso dal manumissore, come ho detto nel testo.

al v. 18, tav. II), che il tutore si chiamasse *A. Caprasius Aper*; ma relativamente al prenome mi pare che abbia ragione il De Petra leggendo *D.* e non *A.*, e la lezione di lui può essere anche avvalorata col paragone di due iscrizioni pompeiane relative a persona portante il nome di Caprasio e il prenome di Decimo (C. I. L. X, 805, 8058<sup>18</sup>); il cognome poi è dal Mommsen tratto da una congettura fatta sul v. 18 della seconda tavoletta, per cui rimando a questa e al commento del prof. Alibrandi. A me non sembra impossibile, che le lettere del v. 8 della nostra tav. I susseguenti a Caprasio siano un *P* e poi un frammento di un *R*, sulla qual cosa è da vedere il fac-simile. In tal caso si potrebbe forse leggere *D. Caprasio Prisco*. Sopra un sigillo a Pompei (C. I. L. X, 8058<sup>15</sup>) si è letto infatti *D. CAP. PRI.* (\*)

Più interessante per il giurista è la prima parte del nostro testo. Il giuramento della venditrice, che gli schiavi son suoi, ch'essa li possiede, che non sono obbligati ad alcuno, e che non li ha in condominio con altri, è cosa nuova, almeno per me.

Questo giuramento infatti non deve confondersi con altri, anche a proposito di contratti di vendita, dei quali non ci mancano esempi (vedi, verbigratia, *CATO de R. R.*, c. 148 (149) *Lex vino in doliis*, giuramento relativo alla misurazione del vino venduto; *PLAUTUS Rudens*, Prol. 46. 48; *Curculio*, III, 89; IV, 4, 10; *Pseudulus*, I, 3, 117 e segg.; *Mostellaria*, V, 1, 36, etc., giuramenti promissorii); lo speciale carattere, che lo distingue, è l'affermazione del pieno diritto del venditore.

(4) Si può il *D. Cap. Pri* leggere *Decimus Caprasius Priscus*? La cosa è dubbia, ma non la credo impossibile. L'abbreviazione *Pri* per *Priscus* è irregolare, ma in un sigillo, dove molto si deve concedere alla tirannia dello spazio, essa potrebbe anche ammettersi. Veramente l'abbreviazione, che finisce con vocale e che è già per sè stessa eccezionale, si adatterebbe più ad un *Primus*: ma non si può escludere il *Priscus*. Veggansi p. es. le seguenti iscrizioni nel C. I. L. vol. X: 8058<sup>72</sup>: C.PRO.PYLADES — 8059<sup>52</sup>: C.AS.FA — 8059<sup>107</sup>: M.CLAV.AGRIP — 8059<sup>131</sup>: N.CRI.HER — 8059<sup>207</sup>: P.SATV.PRIMI — 8052<sup>23</sup>: C.TV.PRI, e altre simili soprattutto in sigilli, lucerne ecc.

Non mancano tuttavia testi, che hanno grande affinità col nostro. Il prof. Alibrandi, appena veduta la nostra tavoletta, mi indicò lo strumento di vendita fra Domnico e Montano (SPANGENBERG *iur. rom. tabulae negotiorum sollemnium*, pag. 243 e segg.), in cui si trova una affermazione simile (ma non giurata) della pienezza del diritto del venditore (pag. 246. 247): « liberas autem inlibatas por-  
 « tiones duorum fundorum ab omni nexu fisci deviti populi pribative  
 « et ab here alieno, litibus, causis controversihisque omnibus, nec  
 « non a sorte barbarica, et a ratione tutelaria et curae, et ab obli-  
 « gatione, citerisque aliis titulis vel honeribus sive contractibus, nul-  
 « lique antea portiones iuris sui, sive competentes in integro, a se  
 « donatas, cessas, neque distractas, nec alicui offiduciatas, nec cum  
 « quoquam se eas habere communes, neque per cautionem, neque  
 « per venditionem, aliove quolibet iure transtulisse, sed sui iuris  
 « esse professus est..... ».

Somiglianti affermazioni si leggono anche nella vendita di Tulgione Domnica e Deutherio (SPANGENBERG, pag. 236 segg. 239) e in quelle di Gundilebo (ibid. pag. 259 segg. 261), di Domnino (ibid. pag. 273 segg. 276), di Deusdedit (ibid. pag. 278 segg. 279), di Rusticiana (ibid. pag. 282 segg. 284), di un anonimo (ibid. pag. 286 segg. 288).

Un esempio, assai notevole dal punto di visto giuridico, di giuramento relativo alla pienezza del diritto, ma non per parte di un venditore, si ha nella l. 4 D. stellionatus (47, 20), segnalatami tosto dallo Alibrandi: « Modestinus libro tertio de poenis. De per-  
 « iurio, si sua pignora esse quis in instrumento iuravit, crimen stel-  
 « lionatus fit, et ideo ad tempus exulat », dove si vede anche che il falso giuramento non era punito se non come un modo di frode, punizione che si comminava a colui che dava in pegno la cosa altrui come propria anche senza giuramento (v. l. 2 C. de crim. stell. 9, 34; l. 16 § 1, l. 36 § 1. D. de pign. act. 13, 7).

La formula *Sive ea mancipia aliis nominibus sunt*, che si legge

nei v. 2. 3, non è punto nuova: essa si ritrova tal quale « *sive is [o ea] quo alio nomine est* » negli atti di vendita degli schiavi, conservatici nelle tavolette di Transilvania, e nell'istrumento greco di vendita trovato in Arsinoe (BRUNS-MOMMSEN *Fontes iur. rom.* pagina 265) « εἰ καὶ εἴ τιμι ἑτέρῳ ὀνόματι καλῖτε ἢ κληθ(ήσεται) » il che richiama alla mente il noto detto di Ulpiano: « *rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia* » (l. 4 pr. D. de leg. I).

II. Della seconda tavoletta si ha la parte inferiore della scrittura. Il testo, la restituzione e il commento ci è dato più oltre dal professore Alibrandi. Appena scoperta, fu accuratamente copiata dal Mau, e, come scrive il De Petra, l'apografo di lui ora sta a far le veci dell'originale pressochè distrutto. Il fac-simile, che pubblichiamo, è tratto da un lucido di questo apografo. A me pare probabile la congettura del Mommsen, che questa tavoletta sia la seconda del dittico, a cui appartiene la prima, essendo uguale la grandezza delle due tavole, uguale il carattere della scrittura, uguali le persone, uguale l'oggetto del contratto. I consoli, il cui nome è notato nell'ultimo verso (vedi pure tav. 3 b.), sono quelli dell'anno 61 di Cr.: il nome di *Junius* attribuito a *L. Caesennius Pactus* è nuovo.

Essendo piuttosto difficile la lettura del testo, ho creduto conveniente di riprodurre qui anche la lezione data dal De Petra e seguita dal Mommsen, benchè quella dello Alibrandi mi sembri in più luoghi migliore:

did . . . . .  
 mit ea . pro duobu(s) . . . . .  
 mnis m(i)hi ere(*dive meo*) . . . . .  
 atusue . nt si ea pecun(*ia*) . . . . .

5. K. Nouem. primis solu(*ta*) . . . . .  
 ea mancip(*ia i*)dibus D(*ecembribus*) . . . . .  
 Pompeis in foro luce paga . . . . .  
 tibi egi neve heres mi(*hi*) . . . . .  
 asi mi(*hi*) de dolo malo eaue . . . . .

10. tatur.

- Si quo minoris e(a) mancipia diduenie(rint) . . . . .  
 cem d(e)bebun(t) ut mi(hi). . . . . erediu(e) . . . . .  
 ea mancipia ad a. uene. . . . .  
 . . . . . ered . . . . .
15. ea pecunia . . . . .  
 utique ea mancipia sumtu inp. . . . .  
 id mihi tecum conuenit. . . . .  
 a Margaris Poppea (P)risci lib. Note tuto . . nsa per  
 Supra hec inter (e)as conueneru . . . . .
20. inter se sunt ac(t.) Pompeis IX K. . . . .  
 L. Junio Caesemnio . . . . . P. Calui(s)io Rusone Cos.

III. Del terzo libello scrive il De Petra: « È stato tagliato nella sua larghezza, ed il lembo superiore delle tre tavolette si è conservato mentre il resto si trovò marcito. » Poco è da dire sul contenuto di questi brani residui: risulta dal primo, che si tratta di una stipulazione intervenuta tra le stesse contraenti delle altre tavolette, Dicia Margaris creditrice e Poppea Note debitrice. Le formule « HS n. MLD argentum probum » « recte dari » sono ben note a tutti <sup>(5)</sup>.

Ecco il testo di questi frammenti, secondo la lezione del De Petra, seguita dal Mommsen:

A. HS n. ∞ LD. argentum  
 probum recte dari  
 stipulata est Dicid(ia)  
 Margaris s'ponond(it Poppea)  
 Prisci liberta N(ote)

(5) Argentum probum, PLAUT. *Persa* 4, 3, 57; LIV. 32, 2 — a. probatum, PLAUT. *Persa* 4, 6, 1 — nummi probi, PLAUT. *Persa* 3, 3, 33; *Bacchides* 4, 3, 41; n. roprobi, l. 24 § 1, D. de pign. act. 13, 7 — XV proba, l. 40 de R. C. 12, 1 — pecunia proba, tav. di Transilvania BRUNS-MOMMSEN *Fontes i. r.* p. 259. 261 — X (sortem et usuras) probos, *Mutui dationes* l. 2, BRUNS-MOMMSEN, p. 267 — Solidos debiti ponderis et speciei probæ, l. 1, C. de vet. num. 11, 11 (10) = recte dari, tav. di Transilvania BRUNS-MOMMSEN, p. 252, 253, 259, 261, 267; l. 40, D. de R. C. 12, 1; l. 122 § 1, D. de V. O. 45, 1; l. 11 § 2, D. de duob. reis 45, 2: etc.

- B. Actum Pompeis VIII . .  
L. Junio Caesennio Paeto  
P. Caluisio Rusone Cos
- C. . . . . m . . . . .  
r . . . . .  
actum Pompeis <sup>(6)</sup>

VITTORIO SCIALOJA

(<sup>6</sup>) Nel secondo verso di questo frammento III, c, dopo l'r si trovano due aste |. Il Mommsen legge perciò *re*: forse sono resti di *rim*.